

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 33/50/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 20.10.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso della Società Me. S.p.A. riconoscendo come corretto e legittimo il comportamento della stessa. Precisava la C.T.P. che la vertenza in oggetto era relativa alla cartella esattoriale conseguente all'avviso di accertamento de quo che la stessa Soc. dichiarava di non aver mai ricevuto. Ben chiariva la sentenza impugnata che l'avviso di accertamento era stato notificato a tale Ma. Li. della quale non è stata indicata la relazione funzionale con la società, messa in liquidazione. Considerava quindi che la notifica dell'avviso di accertamento atto prodromico della impugnata cartella era avvenuta presso la sede della società ma a soggetto estraneo alla stessa. Quindi per la validità della notifica si rendeva necessaria una successiva comunicazione a mezzo di raccomandata al legale rappresentante della società; circostanza che non si è verificata nel caso. Infatti della relativa raccomandata non è stato dato idoneo riscontro da parte dell'Appellante alla quale incombeva l'onere della prova. In buona sostanza quindi la cartella esattoriale di cui all'odierno contendere va reputata il primo atto impositivo impugnabile. In particolare la Commissione Tributaria Provinciale rilevava che la Soc. Me. era già in liquidazione alla data della notifica e che i liquidatori (i sig.ri Ro. En. e Pe. Ga.) responsabili e rappresentanti della società stessa non avevano avuto alcuna notifica dell'avviso di accertamento. Ed inoltre a seguito della richiesta di concordato preventivo era avvenuta la nomina del Commissario Giudiziale in persona del Dott. Mario Doni, nonché del liquidatore giudiziale Dott. Al. Ra.. Ebbene come rilevato nella decisione di primo grado a nessuna delle persone indicate è stato notificato l'avviso d'accertamento, quali destinatari dell'atto, come risulta dalla relata di notifica dell'atto stesso. A giudizio quindi della C.T.P. la dichiarazione di nullità della notifica dell'avviso di accertamento, trascinava conseguentemente quella della cartella esattoriale qui impugnata. È intervenuta quindi decisione di accoglimento del ricorso, con conseguente condanna della Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese di lite.

Con atto del 18 maggio 2011 l'Ufficio ricorreva in appello chiedendo di riformare la sentenza di primo grado, essendo quest'ultima frutto di un giudizio non sufficientemente attento sul caso e di una errata interpretazione delle norme di legge da applicare al medesimo. Ed inoltre che la notifica dell'avviso di accertamento è stata ritualmente notificata richiamando a tal fine numerosa giurisprudenza. Con proprie controdeduzioni del 21 ottobre 2011 si costituiva in giudizio la società Me. S.p.A. chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e la conferma della decisione di primo grado. Rilevava che la nullità della notifica dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 148 c.pc. - che impone al messo notificatore di indicare nella relazione di notifica "la persona alla quale è consegnata la copia e la sua qualità" - determinava la nullità dell'atto stesso. In particolare ribadiva che la irregolare e viziata notifica dell'avviso di accertamento comporta ipso iure la nullità degli atti conseguenti tra (cui la cartella esattoriale impugnata).

Ha rilevato altresì parte appellata:

- l'inammissibilità dell'Appello per mancanza di motivi specifici di impugnazione (violazione dell'art. 53 del D.Lgs 546/92); - l'inammissibilità dell'appello per disintegrità del contraddittorio (violazione del principio del litisconsorzio necessario; violazione dell'art. 53 del D.Lgs 546/92);

- infondatezza dell'appello in merito alla validità della notifica dell'avviso di accertamento (violazione ed errata applicazione degli artt.145, 148 e 160 C.pc. e dell'art. 60 del D.P.R. 600/73).

Concludeva quindi per il rigetto dell'appello dell'Ufficio e per la conferma della sentenza della Commissione Provinciale di Milano n. 347/41/10. Con vittoria di spese anche del secondo grado di giudizio.

All'udienza del 2.03.2012 le parti presenti argomentavano diffusamente come in atti richiamandosi alle rispettive conclusioni. Al termine della discussione la Commissione si riservava di decidere. A scioglimento della riserva è stata emessa la seguente decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano non merita censura e va quindi confermata.

Infatti contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio appellante l'invalidità dell'atto costituente presupposto (nella specie avviso di accertamento) determinata dalla nullità della relativa notifica, travolge nel difetto, per proprietà transitiva, ogni atto consequenziale (come la cartella di pagamento impugnata). Assunto che discende dal dettato dell'art. 19, ultimo comma, secondo periodo, del D.Lgs. N. 546/1992: " Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione degli atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo". Questo perché si rileva come la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo progressione di determinanti atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione a portare l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari. E ciò allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio, del diritto di difesa, conformemente ad un orientamento giurisprudenziale autorevole al quale per qui si aderisce Cass. Sez. un. 15 luglio 2007 sent. n. 16412).

In buona sostanza quindi il Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Infatti quest'ultima ha ben chiarito che la notifica dell'avviso di accertamento come avvenuta nel caso e come dettagliatamente motivato nella sentenza stessa non ha rispettato la normativa prevista in materia di notifica di atti. Così determinando la nullità dell'avviso di accertamento e dell'iscrizione a ruolo conseguente.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'Ufficio e liquidate come in dispositivo.

Il Collegio giudicante

**P.Q.M.**

Respinge l'appello e conferma la sentenza del primo Giudice.

Le spese di giudizio a carico dell'Ufficio sono pari ad € 6.000,00 onnicomprensive.